

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE**

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Destinazione del Fondo	5
Art. 4 - Costituzione del gruppo di lavoro	6
Art. 5 - Suddivisione in lotti	8
Art. 6 - Centrali di Committenza	8
CAPO II – FONDO PER LAVORI	8
Art. 7 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori	8
Art. 8 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo	8
Art. 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per opere e lavori	10
Art. 10 - Assicurazioni professionali	13
CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI	13
Art. 11 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi	13
Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi	14
Art. 13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi	16
CAPO IV – NORME COMUNI	17
Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo	17
Art. 15 - Termini per le prestazioni	18
Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”	19
Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	19
CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	19
Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	19

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, e disciplina la costituzione del fondo ai sensi del comma 2 del predetto articolo, a valere sugli stanziamenti di bilancio dell'Università degli Studi di Perugia previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Il Regolamento si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche, da parte dei dipendenti, per le attività di:
 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
 - valutazione preventiva dei progetti
 - programmazione della spesa per investimenti
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - esecuzione dei contratti pubblici
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento definisce, altresì, criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le attività remunerabili con le risorse del Fondo, preordinate all'espletamento delle funzioni elencate all'art. 1, comma 2 del Presente Regolamento, devono fare riferimento agli appalti per la realizzazione di opere o lavori pubblici, sono inclusi gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria purché, questi ultimi, siano caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, nonché per servizi o forniture, nel caso in cui, su proposta del R.U.P., sia nominato il direttore dell'esecuzione. In questo caso, la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità). È presupposto necessario per il riconoscimento dell'incentivo per le manutenzioni ordinarie caratterizzate da problematiche realizzative di particolare complessità

lo svolgimento da parte dei dipendenti di attività suppletiva affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto.

2. La percentuale del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, al netto dell'IVA, in misura non superiore al 2%.
3. La quota di incentivo da liquidare a favore del personale interno, per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita tenuto conto del rispetto dei tempi e dell'entità dei costi previsti dal quadro economico.
4. Sono esclusi, ai fini della costituzione del Fondo, e dal conseguente riconoscimento degli incentivi di cui al presente Regolamento:
 - i servizi di progettazione interna;
 - le concessioni;
 - i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice quando riferiti ad affidamenti diretti, che pertanto non comportano una procedura di evidenza pubblica;
 - i lavori, servizi e forniture finanziati da progetti, la cui rendicontazione non consente l'esposizione di tali costi, né preveda *overheads*;
 - gli affidamenti posti in essere mediante gare espletate da altri enti, fatta eccezione in ordine a quanto disposto all'articolo 12, comma 2 e comma 6 del presente Regolamento;
 - i servizi e le forniture per i quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - le forniture di beni a fecondità semplice.
5. Il presente Regolamento può applicarsi anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte sia dai dipendenti della Centrale di Committenza che dell'Ateneo.
6. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture e servizi. All'interno dei predetti contratti, i lavori vengono incentivati secondo le procedure e regole descritte per i lavori (Capo II del presente regolamento), mentre le forniture di beni e servizi sono incentivati secondo quanto disposto del Capo III del presente regolamento.
7. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie, i relativi incentivi sono individuati nel

quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro. Al R.U.P. dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di stipula dell'Accordo Quadro, mentre al R.U.P. del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'affidamento del contratto applicativo e all'esecuzione del singolo contratto.

Art. 3 - Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, al netto dell'IVA. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Le varianti in corso d'opera danno diritto all'incremento del fondo, solo se comportano un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e a condizione che tali varianti non siano determinate da errori o omissioni progettuali, commesse dai dipendenti. Il fondo, in tali casi, è calcolato sull'importo delle maggiori somme oggetto della variante rispetto a quelle poste a base d'asta dell'appalto originario.
2. La quota dell'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, è destinata alla liquidazione dei compensi incentivanti ai dipendenti aventi titolo, nel rispetto del presente Regolamento. Tali compensi, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sono ripartiti con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione collettiva integrativa e adottati nel presente Regolamento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi liquidabili a valere sulla quota (80%) di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. Le quote parti dei compensi di cui al predetto comma, riferite ad eventuali prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo del 20% di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Il restante 20% del Fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti con destinazione vincolata, è destinato:

- a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 196/1997;
 - d) allo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici.
5. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio o fornitura e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
6. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
7. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
8. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto a rettifica qualora, in sede di aggiudicazione dell'appalto, si registrino ribassi.

Art. 4 – Costituzione del gruppo di lavoro

1. Gli incarichi per i lavori, i servizi e le forniture sono conferiti dal Responsabile della Struttura cui compete la gestione del fondo sui cui grava la spesa, qualora vi siano attività del procedimento che coinvolgono più strutture l'atto sarà sempre emesso dal Responsabile della Struttura che ha la competenza dei fondi previo accordo con il Responsabile competente della Struttura cui afferiscono le altre professionalità necessarie. Nelle ipotesi di fondi gravanti sulle strutture decentrate, gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del Responsabile della Struttura.
2. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del R.U.P., che certifichi l'attività stessa. Nel caso in cui la cessazione riguardi il R.U.P., previa relazione del Responsabile di Struttura. Qualora la cessazione riguardi il Responsabile di Struttura la relazione è a cura del Direttore Generale.

3. Gli atti di conferimento degli incarichi devono riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo, il ruolo e le funzioni dei dipendenti incaricati delle attività inquadrabili tra quelle di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, nonché dei dipendenti che, su proposta del R.U.P., sentito il Responsabile di Struttura, collaborano a dette attività;
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
 - d) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro sono apportate dal Responsabile della Struttura o, dove previsto, dal Direttore Generale, su proposta del R.U.P., dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ai nuovi.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti, processi e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Chi dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. È escluso dalla ripartizione degli incentivi il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano svolte da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia di spesa. Ove, invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano altro profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione degli incentivi, per la quota loro spettante.
9. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 5 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).

Art. 6 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata ove richiesta della Centrale, che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo, le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art. 7 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici, anche in fase di eventuale aggiornamento.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto.

Art. 8 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in modo progressivo per scaglioni in base all'entità, ossia all'importo dei lavori, come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000	999.999	Gare e procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)	2%	2% dell'importo
1.000.000	5.547.999	procedure ordinarie fino a soglia comunitaria	1,8%	sulla quota di importo compresa fra € 1.000.000 ed € 5.547.999

5.548.000		procedure ordinarie oltre soglia comunitaria	1,6%	sulla quota di importo compresa fra € 5.548.000 ed il valore posto a base di gara.
-----------	--	---	------	--

2. In caso di modifica, da parte del Legislatore, delle soglie sopra riportate, la tabella sarà automaticamente adeguata.
3. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, comma 3 del presente regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche, nonché, ove individuati, tra i loro collaboratori. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, entro le percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla complessità ed alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Ripartizione Fondo (80%) opere e lavori		
Funzioni	Incaricati	Percentuale %
Fase di gara	R.U.P. e collaboratori	15%
Fase di esecuzione del contratto (fase lavori)	R.U.P. e collaboratori	25%
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile e collaboratori	3%
Valutazione preventiva dei progetti	Responsabile e collaboratori	3%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile e collaboratori	10%
Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Direttore lavori e collaboratori (ivi inclusi direttori operativi e ispettori di cantiere), Coordinatore	35%

	sicurezza in fase di esecuzione	
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Collaudatore e collaboratori	5%
Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore e collaboratori	4%
TOTALE		100%

5. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale, che valuta la rispondenza delle relative schede, elaborate dal R.U.P., trasmesse e vistate dal Responsabile della Struttura, alle percentuali sopra riportate, tenuto conto delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.
6. Per ciascuna delle funzioni individuate nella predetta tabella, una quota complessiva fino al 90% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina, riservando al massimo una quota del 20% al personale amministrativo.

Art. 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per opere e lavori

1. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
2. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme, ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice.
3. Per le restanti funzioni tecniche, i tempi devono essere individuati sull'atto di incarico ex art. 4 c.1 del presente regolamento in accordo con il R.U.P., sulla base della programmazione delle attività.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

5. Le prestazioni del Responsabile Unico del Procedimento potranno essere liquidate fino al 90% della fase di esecuzione del contratto con il pagamento della rata di saldo all'impresa contraente e per il restante 10% all'emissione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.
6. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verificano ritardi o aumenti di costo non adeguatamente motivati, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale del gruppo di lavoro, incluso il R.U.P., è corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata, tenuto conto dei tempi di realizzazione.
7. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1 del Codice, o determinate da sospensioni o proroghe legittimamente disposte, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al R.U.P. ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota determinata nella tabella di seguito riportata.
8. Qualora, in fase di realizzazione dell'opera, non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106 comma 1 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori e al collaudatore), al R.U.P., al direttore lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata.

Criteria di riduzione dell'incentivo	
Coefficiente riduttivo relativo alla durata contrattuale	
ritardi dal 10% al 20% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,8
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,7
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,6
Coefficiente riduttivo relativo all'incremento dei costi	
incremento dei costi superiore al 10% e fino al 20%	0,9
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,8
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,7

incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,6
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

9. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alla predetta tabella si cumulano.
10. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti cause:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del d. lgs. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico, soggetti a penale per ritardo.
11. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:
- a) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica, si procede alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al R.U.P. e ai collaboratori, per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - b) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase definitiva, si procede alla liquidazione nella misura massima del 20% delle quote relative al R.U.P. e ai collaboratori, per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - c) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva, senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 40% delle quote massime relative al R.U.P. e ai collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - d) qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto nella fase di gara si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote massime relative al R.U.P. e ai collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;

- e) qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto alla fase di aggiudicazione della gara, ma prima della stipula del contratto, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 60% delle quote massime relative al R.U.P. e ai collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- f) qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto in qualsiasi fase successiva alla stipula del contratto si procederà alla liquidazione nella misura percentuale proporzionale alla quota parte di contratto eseguito delle quote massime relative al R.U.P. e ai collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

12. La quota parte degli incentivi corrispondenti alle riduzioni effettuate costituiscono economia di spesa.

Art. 10 – Assicurazioni professionali

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del Codice, ai sensi del quale *“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”*.
2. L'Amministrazione provvede alla stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore del personale tecnico incaricato di svolgere le attività relative ai lavori di cui al presente Capo.
3. Gli oneri connessi alle assicurazioni di cui al presente articolo sono imputati sul quadro economico del relativo appalto.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture, anche in fase di eventuale aggiornamento.
2. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo i servizi e le forniture che prevedono funzioni tecniche, per i quali è nominato un Direttore dell'Esecuzione (Delibera ANAC del 26/10/2016) con competenze specialistiche, su proposta del R.U.P., poiché correlati ad affidamenti facenti riferimento ad una delle seguenti fattispecie:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
- d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio, in modo progressivo e per scaglioni, come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000	499.999	Gare e procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)	1,5%	1,5% dell'importo.
500.000	4.999.999		1,0%	per la soglia da 500K a 4.999 K €,
5.000.000			0,75%	per la soglia eccedente i € 5.000.000,00

2. L'incentivo è escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche fatto salvo che sia dimostrata la particolare complessità del procedimento cui esse attengono. Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili" e "arredi e complementi", che, sulla base del combinato disposto con l'art.2, necessitano di un atto formale di approvazione finale, quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità, da parte di una figura specializzata e che

richiedono, quindi, ai fini della corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche.

3. In caso di modifica, da parte del Legislatore, delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla complessità e alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Ripartizione Fondo (80%) forniture di beni e servizi		
Funzioni	Incaricati	Percentuale %
Fase di gara	R.U.P. e collaboratori	15%
Fase di esecuzione del contratto	R.U.P. e collaboratori	30%
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile e collaboratori	4%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile e collaboratori	10%
Direzione dell'esecuzione	Direttore dell'esecuzione e collaboratori	35%
Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria/Verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Collaudatore e collaboratori	6%

Totale	100%
--------	------

6. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale, che valuta la rispondenza delle relative schede, predisposte dal R.U.P. e inviate e vistate dal Responsabile di Struttura, alle percentuali sopra riportate, tenuto conto delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto. Qualora si proceda all'adesione di convenzioni CONSIP l'incentivo previsto per la fase di gara sarà accantonato e corrisposto dall'Ateneo direttamente a CONSIP.
7. Per ciascuna delle funzioni individuate nella predetta tabella, una quota complessiva fino al 90% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina.

Art. 13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. I termini per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per la prestazione dei servizi o forniture e per la verifica di conformità.
2. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il R.U.P., sulla base della programmazione delle attività.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Le prestazioni del Responsabile Unico del Procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente.
5. Qualora, durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate nella tabella di seguito riportata, tenuto conto dell'incremento dei tempi di realizzazione.
6. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del R.U.P. e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Criteria di riduzione dell'incentivo	
Coefficiente riduttivo relativo alla durata contrattuale	
ritardi dal 10% al 20% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,8
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,7
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,6
Coefficiente riduttivo relativo all'incremento dei costi	
incremento dei costi superiore al 10% e fino al 20%	0,9
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,8
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,7
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,6
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

7. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alla predetta tabella si cumulano.
8. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti cause:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico, soggetti a penale per ritardo.
9. La quota parte degli incentivi corrispondenti alle riduzioni effettuate costituisce economia di spesa.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

1. La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Direttore Generale. Alla determina di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi predisposte dal R.U.P..
2. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
3. Per le attività di durata pluriennale (solitamente a seguito di procedure aperte) è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. La corresponsione dell'incentivo è proposta dal R.U.P., previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno ai singoli dipendenti, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico degli stessi, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ciascuna annualità (criterio di competenza), il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato dalla somma della retribuzione tabellare lorda comprensiva di tredicesima mensilità e dell'indennità di Ateneo).
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del Fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
7. Con l'atto con il quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 31, comma 12 del Codice.

Art. 15 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con

quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal R.U.P. d'intesa con il Responsabile della Struttura.

Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il R.U.P. verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo e, ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con Legge 9 novembre 2021, n. 156, si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi o di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che ricomprendano il Fondo destinato all'incentivazione di funzioni tecnico amministrative nell'ambito del tetto di spesa del personale o di quello del trattamento accessorio.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento, si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.